



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Edilizia

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE N. 80 DEL 14/05/2025

IL DIRIGENTE

Richiamata l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 106 del 01/06/2023, notificata in data 01/06/2023 a BARBERO Alessandro (C.F. BRBLSN58A01G674I), Legale rappresentante della società *BASIK srl*, in qualità di PROPRIETARIO dell'immobile identificato in C.F. al Foglio 37 part. 934 subb. 7-8, alla Sig.ra BARBERO Laura (c.f. BRBLRA92B69L219U), Legale rappresentante della Società *C.B. srl* in qualità di PROPRIETARIA dell'immobile identificato in C.F. al Foglio 37 part. 934 subb.3-4-14 ed al Sig. QAZOLLI Nertil, in qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori QAZOLLI NERTIL (p.iva. 03715500041), con la quale si disponeva, con effetto immediato, la sospensione di tutti i lavori edilizi in corso nel fabbricato sito in Alba, via Vittorio Emanuele n.5, fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione della procedura collegata al vincolo di interesse archeologico generale insistente sull'area oggetto di intervento;

Considerato che in data 11/01/2024, rispettivamente con prot. 1913 da parte di Barbero Alessandro per BASIK SRL e con prot. 1914 da parte di Barbero Laura per C.B. SRL, sono state presentate ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i le SCIA n. 38/2024 e 39/2024 per la realizzazione dei lavori edilizi di "Restauro e risanamento conservativo" in corso di esecuzione sugli immobili in proprietà in premessa citati, e che per tali procedimenti è stato richiesto parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (*in seguito SABAP*) con note prott. 20903 e 20905 in data 30.04.2024, ai sensi dell'art. 22 c.6 del DPR 380/01 e s.m.i e 21 c.4 e 22 c.1 del d.Lgs 42/04 e s.m.i;

Visto il parere rilasciato ai fini della tutela archeologica dalla SABAP in data 07/07/2023 con prot. 9753 alle condizioni vincolanti contenute nel parere stesso;

Vista la Nota prot. 11349 del 07/08/2024 con la quale la SABAP ha chiarito come non risultino sottoposti a tutela ex Parte II D.Lgs 42/2004 e s.m.i i subb. 7 e 8, mentre siano sottoposti a tutela ai sensi della suddetta Normativa i subb. 3-14 e sia riconducibile al perimetro oggetto di tutela il sub.4 intestata a Barbero Laura, Legale rappresentante della C.B. SRL;

Visto il parere rilasciato "esclusivamente per i soli aspetti di competenza afferenti alle sole opere architettoniche dei subb. 7 e 8" dalla SABAP in data 17/04/2025 con prot. 5815 alle condizioni di tutela archeologica contenute nel parere stesso;

Considerato che unitamente alla documentazione progettuale relativa alla SCIA 38/2024 trasmessa in data 11.01.2024 prot.1913 dal Sig. Barbero Alessandro, Legale rappresentante della società BASIK SRL, è stata depositata la quietanza di versamento della sanzione di € 516,00 prevista dall'art. 37 comma 5 del DPR 380/01 e s.m.i e versata tramite PagoPA n. boll. 0404000001407686 presso Banca Intesa San Paolo;



REVOCA PARZIALMENTE

l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 106/2023 del 01/06/2023, relativamente ai lavori edilizi in corso nel fabbricato sito in Alba, nell'immobile individuato al C.F. al Foglio 37 part. 934 subb. 7-8 e notificata a:

A BARBERO Alessandro, Legale rappresentante della Società BASIK SRL (p.iva e c.f. 03296830049, email pec basik-srl@legalmail.it), in qualità di PROPRIETARIO dell'immobile individuato al C.F. al Foglio 37 part. 934 subb. 7-8;

A BARBERO Laura, Legale rappresentante della Società C.B. srl (p.iva e c.f. 00954040044, email pec cb1@legalmail.it) in qualità di PROPRIETARIA dell'immobile identificato in C.F. al Foglio 37 part. 934 subb.3-4-14;

All'Impresa QAZOLLI NERTIL (c.f.QZLNLT87T07Z100A e partita iva 03715500041 email pec nertil.qazolli@pec.it) in qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori ;

Richiamando integralmente le condizioni contenute nel parere pervenuto in data 17/04/2025 con prot. 5815 da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio e di seguito riportate:

"Resta fermo l'obbligo di coinvolgimento dell'Ufficio scrivente per interventi di completamento che prevedano ulteriori scavi nel sottosuolo, o interferiscano con manufatti archeologici emersi nel corso degli scavi già intrapresi.

In relazione infine alla richiesta mossa dalla proprietà di poter proseguire le lavorazioni nei vani non sottoposti a tutela con provvedimento espresso (subb. 7 e 8), questo Ufficio, esclusivamente per i soli aspetti di competenza, in riferimento agli aspetti di tutela archeologica, ritiene che le lavorazioni possano riprendere nei suddetti subalterni, fermo restando come non dovranno realizzarsi opere ovvero lavorazioni che possano interferire, manomettere lo stato dei luoghi o riguardare le strutture e stratigrafie di interesse archeologico nelle zone delle pavimentazioni interessate da scavo (fognatura di età romana e pavimentazioni dei subalterni su indicati).

Si precisa inoltre come la fognatura di età romana dovrà essere adeguatamente protetta mediante apprestamenti e misure adeguate, evitandone compromissioni o danneggiamenti di sorta, fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio dagli artt. 33 e 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e considerati i chiarimenti di cui alla Circolare n. 30 del 04.07.2018, prot. n. 18054 inerente "Procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – indicazioni operative" circa i danneggiamenti di cui ai punti 1b, 3b e 3e della nota prot. n. 11349-P del 07/08/2024."

Resta fermo che per le restanti unità immobiliari sottoposte a Vincolo ex parte II del D.lgs 42/2004, individuata a C.F. aL **Foglio 37 mapp. 934 subb. 3-14** e per la porzione riconducibile al perimetro del Vincolo, individuata a C.F. al **Foglio 37 mapp. 934 sub.4**, di proprietà della Sig.ra BARBERO Laura, Legale rappresentante della Società C.B. SRL (cb1@legalmail.it), **la ripresa delle lavorazioni è subordinata alla definizione e conclusione del procedimento sanzionatorio.**

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra specificati;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- che la presente Ordinanza venga comunicata ai seguenti Uffici ed Enti:



- UFFICIO SEGRETERIA GIUNTA <i>flussi documentali</i>	SEDE
- UFFICIO MESSI COMUNALI <i>flussi documentali</i>	SEDE
- RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI <i>flussi documentali</i>	SEDE
- RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE <i>flussi documentali</i>	SEDE
- RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA <i>flussi documentali</i>	SEDE
- SEGRETERIA TECNICA DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO <i>flussi documentali</i>	SEDE
- CARABINIERI - Comando di Alba, via Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA tcn31430@pec.carabinieri.it	ALBA
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO - DISTACCAMENTO DI ALBA, corso M.Coppino n. 52 com.cuneo@cert.vigilfuoco.it	ALBA
- E.N.E.L. S.p.A. Strada Porini, 5 enelspa@pec.enel.it	GUARENE
- EGEA C.so Nino Bixio n.8 retimt@pec.it	ALBA
- Egea Ambiente Srl C.so Nino Bixio n.8 eambiente@pec.egea.it	ALBA
- TECNOEDIL S.p.A. C.so Nino Bixio n.8 tecnoedil@pec.egea.it	ALBA
- FIBERCOP S.P.A. Via Marco Aurelio, 24 fibercopspa@pec.fibercop.it	MILANO
- TELECOM ITALIA S.p.A. via Bonardi 16 telecomitalia@pec.telecomitalia.it	ALESSANDRIA
- A.S.L. CN2 - Ufficio Sanitario via Vida n. 10 aslcn2@legalmail.it	ALBA
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO sabap-al@pec.cultura.gov.it	ALESSANDRIA-CITTADELLA

COMUNICA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Alba, 14 maggio 2025

IL DIRIGENTE
Arch. Gianluca GIACHETTI
Firmato digitalmente